

LEGGE REGIONALE N. 20 del 3 settembre 2002

**“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 MAGGIO 2001 n. 7 e 11 AGOSTO 2001 n. 10 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n.7, è così sostituito:

“1. A ciascun Gruppo consiliare, costituito in conformità delle norme in materia di regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede per l'intera legislatura all'allestimento, all'arredamento ed alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti ed utenze elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature per i Gruppi consiliari.

4. L'Ufficio di Presidenza destina altresì ai Gruppi Consiliari personale entro i seguenti limiti:

- a) tre unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, quale ne sia la consistenza;
- b) unità aggiuntive corrispondenti alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare.

5. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le unità di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dall'articolo 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, sono da considerarsi al di fuori della pianta organica determinata con legge regionale 3 aprile 1990, n.11, se le unità sono in posizione di comando o di distacco.”

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le ulteriori unità da assegnare ai Gruppi consiliari, rispetto a quelle in servizio ai sensi della legge 16 maggio 2001, n.7, sono individuate tra il personale in servizio presso il Consiglio regionale, la Giunta regionale o gli Enti strumentali il cui bilancio è già a carico della Regione Campania.

3. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo e della conseguente nuova dotazione organica del personale, si dà mandato all'Ufficio di Presidenza di indire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le selezioni interne per i posti vacanti, ai sensi della legge regionale 11/90 e successive modifiche, riservando al personale dipendente e avente diritto, inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale, il sessantacinque per cento dei posti disponibili e il restante trentacinque per cento ai processi di mobilità.

ARTICOLO 2

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono così sostituiti:

"1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari nella misura del sessantacinque per cento.

2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:

a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;

b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a.

3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b, è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante."

ARTICOLO 3

1. Agli ex Presidenti di Consiglio e Giunta regionale rieletti è riconosciuta una sede adeguata e tutti i necessari ausili per il ruolo istituzionale svolto.

2. Agli adempimenti consequenziali a quanto previsto nel comma 1 si provvede con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Al Personale assegnato, nella presente legislatura, dall'Ufficio di Presidenza agli ex Presidenti di Consiglio e Giunta regionale, rieletti nel Consiglio regionale e che non hanno altri incarichi istituzionali, è riconosciuto lo stesso trattamento del personale in servizio presso le strutture di cui alla legge regionale 15/89, articolo 14.

ARTICOLO 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui agli interventi nn. 4 e 5 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti del Bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

3 settembre 2002

Bassolino

NOTE

Avvertenza:

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.10328 del 21 giugno 1996).

Note al titolo della legge

La legge regionale 16 maggio 2001 n.7 detta norme in materia di: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, articolo 2, comma 4, già modificata con legge regionale 31 ottobre 1978, n.50"

La legge regionale 11 agosto 2001, n.10 detta: "Disposizioni di finanza regionale anno 2001"

Note all'art. 1

L'art. 86 della citata L.R.10/2001 così detta: "1. Le lettere a), b), c), d) dell'art.14 della L.R. 15/89 sono così riformulate: a) le quindici unità per il Presidente del Consiglio regionale, comprensive del Segretario particolare; b) le cinque unità per ciascun Vice Presidente; c) le cinque unità per ciascun Consigliere Questore e quattro per ciascun Consigliere Segretario; d) le quattro unità per ciascun Presidente di Commissione Consiliare e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti."

La legge regionale 3 aprile 1990, n.11 detta norme in tema di: "Determinazione della pianta organica del personale del Consiglio"

Note all'art. 2

La legge regionale 4 luglio 1991, n.11, che detta norme in materia di: "Ordinamento amministrativo del personale della Giunta regionale", all'art.16 così recita: "Segreterie particolari - Per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta al Presidente della Giunta, al Vice Presidente ed agli Assessori, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:

- a) le dodici unità per il Presidente;
- b) le nove unità per il Vice Presidente;
- c) le sette unità per Assessore.

I responsabili delle Segreterie sono scelti tra il personale dipendente della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale.

Ai responsabili delle Segreterie è attribuita una indennità, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, pari a quella prevista per i responsabili dei Servizi.

La legge regionale 25 agosto 1989, n.15 che detta norme in tema di: "Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale" all'art.14 così recita: "Segreterie particolari - Per l'espletamento delle attività di collaborazione diretta, al Presidente del Consiglio Regionale, ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, sono istituite apposite segreterie particolari i cui organici non possono superare:

- a) le dieci unità per il Presidente del Consiglio comprensive del segretario particolare;
- b) le quattro unità per ciascun Vice Presidente;
- c) le tre unità per ciascun Consigliere Questore e ciascun Consigliere Segretario;
- d) le due unità per ciascun Presidente di Commissione consiliare e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

All'assegnazione del personale delle segreterie particolari provvede l'Ufficio di Presidenza con apposita deliberazione su richiesta nominativa di ciascun membro interessato.

Il personale di cui al precedente comma può essere chiamato dal ruolo del Consiglio o, mediante ricorso al distacco, dal ruolo della Giunta Regionale.

Per particolari esigenze e sempre nei limiti della dotazione organica può essere chiamato, in posizione di comando, anche personale dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici."

La legge regionale 15/89, già citata, all'art.9 così prevede: "Individuazione e istituzione delle strutture organizzative - L'Area generale di coordinamento, i Settori del Consiglio Regionale, i Servizi e le posizioni di studio e di ricerca con i rispettivi ambiti di competenza sono istituiti con la presente legge ed individuati nella allegata Tabella A.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con deliberazione le Sezioni fissandone il numero ed attribuendone le competenze.

L'Ufficio di Presidenza, su proposta dei Presidenti dei Gruppi, istituisce con deliberazione le strutture di cui al precedente comma dei Gruppi consiliari, in rapporto alla loro consistenza numerica.

Per particolari esigenze, ai Gruppi consiliari possono essere temporaneamente assegnati anche dipendenti dello Stato, del Parastato, degli Enti Locali e degli Enti pubblici, in posizione di comando disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale, sempre nei limiti della dotazione organica".

L'art.14 della stessa legge già è stato citato.